

Prot.n.p74052 NE

Roma, 17 febbraio 2014

**Gent.ma Avv. Cristina Gerardis**  
*Capo Ufficio Legislativo*

**Egr. Avv. Maurizio Pernice**  
*Direttore generale per la tutela del territorio e  
delle risorse idriche*

MINISTERO dell'AMBIENTE e della  
TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

E, p.c.

**Gent.ma dott.ssa Tullia Passerini**  
*Presidente*  
*Comitato Vigilanza e Controllo gestione RAEE*  
MINISTERO dell'AMBIENTE e della  
TUTELA del TERRITORIO e del MARE  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

---

Le scriventi Associazioni, che rappresentano, in ambito Confindustria, le aziende della gestione e del trattamento dei rifiuti, tra cui quelli in oggetto, desiderano porre nuovamente alla Vostra attenzione un delicato tema già presentato e discusso nel corso delle audizioni che codesto Spett.le Ministero ha inteso promuovere sul recepimento della Direttiva in esame.

Il tema è quello della qualità del trattamento adeguato dei RAEE e della conseguente necessità di garantire che gli impianti a ciò preposti siano opportunamente qualificati e controllati, in modo da poter assicurare il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero previsti dalla Direttiva e dal Decreto, la cui responsabilità come noto è posta in capo ai produttori di AEE.

Tale preoccupazione è stata condivisa da tutte le componenti della filiera, in particolare dai produttori (si veda al riguardo l'allegato documento di Confindustria), dal Centro di coordinamento RAEE, nonché dalla Conferenza unificata e dall'ANCI, che hanno in materia proposto specifiche soluzioni, fino ad oggi non recepite nello schema di Decreto.

In particolare, come si legge nel Parere della Conferenza, **“è necessario che tutti gli impianti, per ogni categoria, garantiscano il proprio contributo ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di recupero di cui all’art. 19. Non sembra sufficiente, al fine di limitare le difformità di trattamento nei vari impianti, la previsione dell’art. 33, comma 2 di far iscrivere gli impianti in un apposito elenco predisposto dal Centro di coordinamento. Potrebbe essere utile a tal fine prevedere un accreditamento degli impianti ed il loro controllo da parte del Comitato di vigilanza e controllo di cui all’art. 35”**.

La difformità dei livelli di trattamento, inevitabile se tutto il sistema degli impianti viene imperniato esclusivamente sulle autorizzazioni locali, può generare conseguenze gravissime per la tenuta e per l’efficacia del sistema RAEE, sotto diversi punti di vista:

- a) sotto il profilo ambientale, considerato che l’autorizzazione, in particolare se in forma semplificata, non è sufficiente, da sola, a garantire il conseguimento e il mantenimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio. La vigilanza costante sulle performance degli impianti appare un elemento imprescindibile, in assenza del quale si determina l’abbassamento dell’attuale livello qualitativo e il ricorso a strutture che hanno come unico obiettivo quello di ridurre i costi per il trattamento e di estrarre dai RAEE soltanto le componenti di maggior valore, a scapito degli obiettivi di recupero e riciclaggio e dell’ambiente in generale;
- b) sotto il profilo della perdita di risorse per l’economia, in quanto così facendo andrebbero dispersi materiali (come metalli preziosi e terre rare) la cui utilità è strategica per interi settori produttivi, e per i quali l’Italia spesso dipende da altri Paesi, specie extraeuropei;
- c) sotto il profilo della parità di condizioni tra soggetti economici, in relazione alla diversa forma, contenuti e prescrizioni delle autorizzazioni locali, che incidono sui costi sostenuti dalle imprese;
- d) sotto il profilo dell’opportunità, perché si andrebbero a penalizzare proprio quelle imprese che a beneficio di tutto il sistema hanno investito in ricerca e nuove tecnologie per aumentare la qualità dei processi ed elevare i propri risultati.

Inoltre si vanificherebbe la stessa “responsabilità estesa del produttore” che si estrinseca non solo nel finanziamento del sistema, ma anche e soprattutto nel garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero che, a fronte dell’apertura al mercato prefigurata, non sarebbero più sotto il controllo dei produttori di AEE ovvero di chi ha tale responsabilità su TUTTE le AEE, divenute RAEE, prodotte.

Come anche proposto dalle stesse Regioni, si ritiene che questo importante compito di accreditamento e controllo degli impianti debba essere svolto dall’organo “pubblico” di vigilanza del sistema RAEE, ossia il Comitato di vigilanza e controllo. Quest’ultimo potrebbe, per tale funzione, avvalersi del supporto del Centro di coordinamento, quale organo dotato delle necessarie competenze tecniche.

Inoltre, nell'attesa del Decreto ministeriale che recepisca gli standard europei sul trattamento che verranno definiti dalla Commissione Europea, come auspicato anche dalla Conferenza unificata all'art. 18 è essenziale precisare che, in via transitoria, si applica l'Accordo di programma sul trattamento concluso tra il Centro di coordinamento e le Associazioni dei recuperatori (e previsto all'art. 33, comma 6, lett. g) dello schema di Decreto), al fine di assicurare omogenei livelli di trattamento e qualificazione a tutte le aziende del settore.


Confidiamo pertanto nell'accoglimento degli allegati emendamenti, che risulta essenziale per il corretto equilibrio e sviluppo futuro di tutto il sistema RAEE, e rimaniamo a disposizione per eventuali approfondimenti.

Cordiali saluti.

Il Presidente Assoambiente  
(Monica Cerroni)



Il Presidente UNIRE  
(Anselmo Calò)



Allegato: *p74052\_Allegato1 – Osservazioni Confindustria*  
*p74052\_Allegato2 -Emendamenti.doc*